



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data 25 marzo 2019

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Peio nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabile per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dagli articoli 19 della Legge Provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, ed art. 7 della L.R. n. 13 del 31.07.1993, *(a loro volta in applicazione dei principi nazionali contemplati dall'Art. 12 delle Legge 241/1990)*, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

ART. 2

1. L'osservazione delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento.

ART. 5

1. CONTRIBUTI ORDINARI:

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi a sostegno dell'attività ordinaria di enti, associazioni, ecc.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, entro il mese di maggio, i soggetti interessati alla concessione dei contributi a sostegno dell'ordinaria attività presentano al Comune regolare domanda in bollo (redatta sui moduli messi a disposizione del Comune ed allegati al presente Regolamento), completa della seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;
- b) Relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con bilancio preventivo delle entrate e delle spese;
- c) Dichiarazione per la verifica dell'insussistenze di duplicazione di contributo – inserita nella domanda
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi L. 55/90 (antimafia) – inserita nella domanda;
- e) Dichiarazione di utilizzo del contributo per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale;

In deroga al termine di presentazione sopra indicato (31 maggio), le associazioni sportive interessate alla concessione di contributi a sostegno dell'ordinaria attività (il cui bilancio non è ancora chiuso al 31

maggio e la cui attività ricade a cavallo di due esercizi) possono presentare domanda di contributo entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I termini di presentazione delle domande sopra indicati (31 maggio e 31 ottobre) sono perentori. La Giunta comunale può modificare la scadenza solo nel caso del verificarsi di eventi imprevedibili.

Le domande di contributo presentate da enti o associazioni per eventi, manifestazioni, iniziative specifiche possono essere presentate in deroga ai termini sopra indicati e saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Giunta comunale.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvederà alla concessione e liquidazione dei contributi ordinari, in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

2. CONTRIBUTI STRAORDINARI

I soggetti interessati possono presentare richiesta di contributo straordinario a sostegno di acquisti o spese straordinarie (acquisti di attrezzature, macchine, miglioramento di strutture fisse o mobili) o di lavori straordinari.

La domanda deve essere presentata in bollo (redatta sui moduli messi a disposizione del Comune ed allegati al presente Regolamento), completa della seguente documentazione:

- a) Relazione dell'attività o acquisto oggetto della richiesta di finanziamento;
- b) Preventivo di spesa;
- c) Piano di finanziamento;
- d) Dichiarazione per la verifica dell'inoltro di analoga richiesta di contributo ad altri Enti – inserita nella domanda;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi L. 55/90 (antimafia) – inserita nella domanda;
- f) Dichiarazione di utilizzo del contributo per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale;

Con la richiesta di finanziamento degli interventi di cui sopra, l'ente o il soggetto richiedente, dovrà sottoscrivere l'impegno a non alienare, cedere, o affittare, per un periodo di anni 10 dal loro acquisto, le attrezzature e le macchine di importo superiore ad Euro 1.000,00, senza il preventivo parere, vincolante, della Giunta comunale.

Tali interventi del Comune possono essere accordati previ accordi tra Comune e richiedente e qualora esista a bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

I contributi per acquisti o spese straordinarie (acquisti di attrezzature e macchine, miglioramento di strutture fisse e mobili) saranno erogati per il 50% ad accertato acquisto od inizio lavori e il saldo previa presentazione delle relative fatture, note, contabilità debitamente quietanziate, attestanti l'effettivo sostenimento delle spese e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri enti pubblici o privati.

Il finanziamento degli interventi di cui al presente Regolamento, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile sino al 90% in caso di interventi relativi alle ipotesi previste alle lettere G) ed H) del successivo Articolo 6).

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) Culturale ed educativo;
- B) Sportivo e ricreativo;
- C) Sociale;
- D) Sviluppo economico;
- E) Culto pubblico;
- F) Volontariato per la protezione civile e vigili del fuoco;

G) Interventi di adattamento e “sbarriamento” di edifici collettivi o privati, volti alla rimozione degli ostacoli fisici presenti nell’architettura e nelle strutture edilizie esistenti, che rendono difficoltosa e/o inagibile la circolazione e la mobilità di disabili da infortunio; acquisto di dispositivi ed attrezzature tecnico/sanitari volte alla riabilitazione da infortunio, ed ausili tecnici per la deambulazione e trasporto di invalidi da infortunio;

H) Interventi di rimborso parziale di spese mediche specialistiche ed ospedaliere non rimborsate del Servizio Sanitario Nazionale e/o da polizze assicurative, conseguenti e dipendenti da infortunio;

I) Scuola dell’infanzia e dell’obbligo, asili nido, tagesmutter.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere G) ed H), sono erogabili solo nei casi di comprovata invalidità superiore al 70% della/e persona/e cui sono destinati direttamente o indirettamente, causata e/o conseguente ad infortunio occorso nello svolgimento di attività di volontariato a favore diretto del Comune, o a favore delle associazioni culturali, storiche, sportive, scientifiche, museali, naturalistiche, solidali, educative, energetiche, sagre frazionali, del territorio del Comune di Peio, (Vigili del Fuoco, Banda, Cori, Ecomuseo, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Museo della Guerra, Associazione Alpini, eccetera, nessuna esclusa).

3. La concessione dei contributi di cui alle lettere G) e H) del comma 1., per la casistica indicata al comma 2., viene effettuata prescindendo dalla documentazione generale richiesta all’art. 5 del presente Regolamento, su presentazione di richiesta in forma libera con l’indicazione degli interventi e delle spese per i quali viene richiesta la contribuzione che devono essere state sostenute nell’anno della presentazione della domanda o nell’anno precedente, o nelle diverse formalità e modalità previste dall’eventuale apposito successivo avviso/bando emanato dall’amministrazione.

4. L’erogazione effettiva dei contributi di cui alle lettere G) e H) del comma 1., per la casistica indicata al comma 2., avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni e formalità:

- previa acquisizione di copia dei documenti probatori e giustificativi dell’avvenuto sostenimento degli interventi e delle spese, debitamente quietanzati o corredati dalla documentazione bancaria dell’avvenuto pagamento;

- nel limite massimo dell’agevolazione concessa per singolo intervento, dell’importo di €uro 35.000,00;

- presentazione da parte dell’interessato, o dal suo tutore o legale rappresentante in caso di sua incapacità di intendere e di volere, prima della liquidazione dell’agevolazione, di una dichiarazione sotto forma di atto notorio, attestante che per la stessa iniziativa ammessa a contribuzione da parte del Comune:

- a. non sono stati richiesti né ottenuti per tali spese ammesse e contribuzione, altri tipi e generi di contribuzioni e provvidenze pubbliche, previste da altre normative statali o provinciali, oppure l’indicazione analitica di quelle eventualmente richieste e/o ottenute;

- b. che le spese sostenute ed ammesse a contribuzione, non sono state oggetto di rimborso/indennizzo assicurativo, oppure l’indicazione analitica degli indennizzi eventualmente richiesti e/o ottenuti;

- c. che le spese sostenute ed ammesse a contribuzione, non sono né saranno oggetto di detrazione/deduzione ai fini fiscali da parte del soggetto beneficiario, né da parte dei suoi familiari a carico dei quali dovesse risultare ai fini fiscali, oppure l’indicazione analitica di tali eventuali detrazioni/deduzioni fiscali operate;

- d. che l’indice dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare della famiglia del beneficiario, (ICEF della Provincia di Trento), riferito ai redditi dell’anno precedente l’erogazione, presenti un valore non superiore a 0,3, oppure un valore della condizione economica di riferimento, non superiore a 25.000,00, (venticinque-mila/00), salvo diversi soglie dei valori previste dall’eventuale apposito successivo avviso/bando emanato dall’amministrazione.

In presenza di contribuzioni/agevolazioni/detrazioni parziali eventualmente dichiarate in fase di liquidazione e relativamente alle precedenti lettere a., b., c., e d., la spesa ammessa a contribuzione ed erogata, sarà proporzionalmente ridotta degli importi delle agevolazioni già ottenute e/o ottenibili.

Nel caso di acquisto di attrezzature, sarà inoltre richiesta la sottoscrizione dell’impegno a non alienare, cedere, o affittare, per un periodo di anni 10 dal loro acquisto, le attrezzature e le macchine di importo superiore ad Euro 1.000,00 oggetto di contribuzione, senza il preventivo parere, vincolante, della Giunta comunale.

ART. 7

1. La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) Di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Peio;
 - b) Di enti privati, associazioni, fondazione ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) Di associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) Di persone fisiche private con comprovate disabilità di soggetti residenti, esclusivamente per gli interventi previsti alle lettere G) ed H) dell'Articolo 6;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità ed alti interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generali rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della L. 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ed erogati ad altri enti.

ART. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione anche nei confronti di soggetti privati e famiglie, ovvero anche di società aventi scopo di lucro, purché tali contributi siano finalizzati al sostegno di attività ed interventi meritevoli, aventi una valenza di tipo sociale e solidale per la collettività locale.
2. Con il provvedimento di concessione l'organo competente dovrà obbligatoriamente indicare la funzione sociale dell'attività svolta dal soggetto privato e le motivazioni a sostegno dell'intervento, nonché quantificare di volta in volta la determinazione totale e percentuale del contributo stesso.

ART. 9

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto, o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al precedente art. 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale devono essere analiticamente elencate le spese e le entrate con le quali si propone di fronteggiare alle spese, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per la finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'ente ad una associazione o istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. associazione invalidi, sordomuti, ecc..) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente art. 5, su semplice richiesta oltre alla dichiarazione di cui al punto c) e d) del medesimo articolo.

ART. 10

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti o privati di cui all'art. 7 salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici o privati, le associazioni ed altri comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune, tramite l'esposizione dello stemma comunale su tutte le divulgazioni promozionali ed informative, sulle pubblicità, sugli opuscoli, sulle locandine, e sulle eventuali pubblicazioni.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto apposito l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto, che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 12

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 13

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche i contributi una tantum per concorrere parzialmente o interamente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

ART. 14

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre al sostegno delle associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive ed amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 15

1. Il Comune può concedere contributi una-tantum a sostegno delle iniziative promosse dal Progetto Giovani della Valle di Sole o da altre associazioni locali, per manifestazioni che coinvolgano bambini e giovani dell'intera Valle.
2. Tale erogazione deve considerarsi a sostegno di attività sociali e ricreative con finalità di aggregazione dei giovani della Valle di Sole nel più ampio progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento.
3. L'erogazione di tale contributo viene effettuata previa presentazione di regolare domanda in bollo con programma dell'iniziativa e dichiarazione ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta del 4%, prescindendo dalla ulteriore documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 16

1. Il Comune quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazione in

favore di istituzioni ed associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire a favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti-pensionati, associazioni varie, ecc..).

ART. 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, stand, workshop del settore, fiere, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori dello stesso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune o tramite Consorzi turistici;
- b) al concorso per manifestazioni di iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, dell'ambiente, della montagna, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) a contributi per la realizzazione di opere, interventi e servizi atti a favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;
- d) a contributi per gli organismi, enti, associazioni cooperative, unioni, volontariamente costituitesi per valorizzare e promuovere il turismo e l'agricoltura di valle.

ART. 18

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:

- a) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemoriabile") ex art. 92 primo comma del T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare regione T.A.A. 24.03.1987, n. 7228);
- b) contributi sotto forma di assunzioni di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia e per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, compresa la retribuzione del personale ai sensi dell'art. 92 del T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. – Servizio Enti Locali di data 28.01.1992, n. 3500/632/-R;
- c) contributo ordinario e straordinario a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati nell'art. 1 del presente Regolamento e artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. – Servizio Enti locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

ART. 19

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Peio un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione del contributo ordinario, considerato che trattasi di istituzione comunale e che il Consiglio comunale ne approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo alla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Per quanto riguarda il contributo straordinario a sostegno degli acquisti e attrezzature in dotazione, il Corpo Vigili del Fuoco deve presentare a preventivo apposita domanda con l'indicazione esatta degli acquisti oggetto di richiesta di contributo straordinario e delle eventuali altre entrate a copertura. La liquidazione del contributo straordinario avverrà previa presentazione da parte del Corpo VV.FF. delle fatture attestanti le spese sostenute (oggetto di contributo) e l'indicazione delle eventuali altre entrate incassate o da incassare.

4. L'Amministrazione comunale può intervenire altresì direttamente nell'acquisto, manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al corpo V.V.F.F. ai sensi della citata normativa.

ART. 20

1. L'Amministrazione comunale assegna all'Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del distretto di Malè un contributo pari ad Euro 0,52 per abitante, come indicato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23.03.1998, salvo eventuali futuri adeguamenti.
2. L'erogazione di tale contributo viene effettuata prescindendo alla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento e dietro presentazione di semplice richiesta.

ART. 21

1. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga sussistere interesse generale dell'intera comunità, o delle comunità frazionali, possono essere accordati contributi di carattere straordinario alle Amministrazioni Separate Usi Civici e Consorzio Miglioramento Fondiario del Comune di Peio, per opere di pubblica rilevanza, previa verifica delle capacità finanziarie degli Enti medesimi.
2. Con il provvedimento di concessione del contributo, l'organo competente, provvede in relazione al singolo interesse pubblico, a quantificare di volta in volta la percentuale di partecipazione alla spesa da parte del Comune.

ART. 22

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti, associazioni, comitati, ecc., che concorrono alla valorizzazione del patrimonio comunale, alla salvaguardia di valori naturali e ambientali, alla protezione ed assistenza dei bambini, anziani, inabili e diversamente abili.

ART. 23

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 14 maggio 2013.